

Requisiti

Incompatibilità

Sono incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente di commercio il lavoro svolto in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, privati o pubblici (salvo il caso del lavoro dipendente part-time negli enti pubblici non superiore al 50%) e l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.

Requisiti generali

- la maggiore età

Requisiti morali

- non essere interdetto o inabilitato (artt. 414-432 c.c.);
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 336-360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.), la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.); contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.); per delitto di omicidio volontario (artt. 575-589 c.p.); furto (artt. 624-627 c.p.); rapina (art. 628 c.p.); estorsione (artt. 629-630 c.p.); truffa (art. 640 c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.), salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per ogni altro delitto non colposo (art. 43 c.p.) per il quale la legge commina la pena della reclusione (art. 23 c.p.) non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

N.B.: Il carattere ostativo dei reati è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento ex artt. 444-445 c.p.p., salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, 2° co. c.p.p.).

Requisiti professionali

- possesso di diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche

OVVERO

- aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (nel settore commercio livelli I, II, negli altri settori livelli VI, VII) purché l'attività

sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda

OVVERO

- aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale riconosciuto dalla Regione.

Biennio di attività qualificata

Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite (cfr. art. 4, 2° comma, ex D.M. 21 agosto 1985).

Oltre al dipendente addetto al settore vendite, può far valere il biennio di esperienza professionale:

- il titolare di impresa individuale o il socio amministratore di società che abbia svolto, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, attività di vendita o attività artigiana o industriale di produzione e relativa vendita
- il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria (cfr. Circolare del M.I.C.A. n. 3092/C del 10 dicembre 1985)
- il collaboratore o coadiuvante di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti, nonché il coadiuvante di un agente e rappresentante di commercio a condizione che l'attività svolta sia comprovata dall'iscrizione negli elenchi assistenziali e previdenziali (cfr. Circolare del M.I.C.A. n. 3329/C del 4 marzo 1994).

Ai fini dell'esercizio dell'attività di agente di commercio, la Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di studio o esperienza professionale) conseguite o maturate all'estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico.